

ALLEGATO B)

ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI TREVISO E PIANO DI RIASSETTO (art. 20 TUSP)

Gruppo ACTT Servizi

Dirette

1. ACTT Servizi SpA

Indiretta

1.a) FAP Autoservizi SpA

2. Treviso - Mercati SpA (in liquidazione)

3. Farmacia Trevigiana SpA

4. Mobilità di Marca SpA

5. Alto Trevigiano Servizi in sigla ATS Srl

Indiretta

5.a) Viveracqua s.c.ar.l.

6. Aertre SpA

RELAZIONE TECNICA

Inquadramento normativo

Il 23.9.2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.lgs. 175/2016 (TUSP), attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. Legge Madia), e successivamente oggetto di un correttivo di cui al d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

L'intervento normativo, nel riassumere in un quadro organico le numerose disposizioni vigenti in materia, ridisegna la disciplina delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, con la finalità di ridurre e razionalizzare il fenomeno delle partecipazioni pubbliche, promuovere un'efficiente gestione delle medesime e la qualità dei servizi pubblici erogati, contenere la spesa pubblica, nonché tutelare e promuovere la concorrenza.

Il Testo unico ha stabilito:

- condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, ridisegnando le regole per la loro costituzione, assunzione, mantenimento ovvero alienazione;
- i criteri di amministrazione e controllo delle società pubbliche (numero degli amministratori, requisiti, compensi); il regime di responsabilità degli organi; l'assoggettabilità a fallimento e alle procedure concorsuali;
- disposizioni finalizzate all'economicità, all'efficienza e alla trasparenza della gestione delle società pubbliche, mettendo in capo agli enti pubblici che le controllano la definizione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

L'art. 4 del TUSP prevede condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta e indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza.

Tale disposizione introduce un limite di carattere generale: le società a totale o parziale partecipazione pubblica devono avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante.

Nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

In merito alla definizione dei servizi di interesse generale, si citano le seguenti disposizioni:

- art. 2 lett. h) TUSP: definisce i «servizi di interesse generale» le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
- art. 2 lett. i) TUSP: definisce i «servizi di interesse economico generale» i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

In merito alle finalità dell'Ente locale, si citano le seguenti disposizioni:

- art. 3 del d.lgs. 267/2000: stabilisce che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà;
- art. 13 del d.lgs. 267/2000: stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- art. 112 del d.lgs. 267/2000: stabilisce che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- art. 14 comma 27 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122: elenca una serie di attività che costituiscono funzioni fondamentali dei Comuni, tra le quali "l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale".

È posto in capo agli Enti locali l'adempimento di cui **all'art. 20 del TUSP, oggetto della presente analisi**, ovvero la **razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**: fermo quanto previsto dall'art. 24 del TUSP (ovvero la revisione straordinaria delle partecipazioni entro il 30/9/2017), **a partire dall'anno 2018 le Pubbliche Amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società** in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, **predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto** per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione delle modalità e tempi di attuazione, è adottato ove in sede di analisi si rilevino le seguenti fattispecie (art. 20 comma 2):

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Anche ai fini dell'adempimento in oggetto, le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 20 "fanno sistema" al fine di valutare il quadro complessivo dei criteri che consentono ovvero vietano il mantenimento delle partecipazioni societarie.

Per effettuare l'analisi, occorre:

- in primo luogo, verificare la sussistenza del presupposto per il mantenimento delle singole partecipazioni, ovvero della loro stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- entro il suddetto limite, il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 comma 2 del TUSP, e soprariportate;
- per ogni partecipazione deve essere effettuata l'ulteriore verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del TUSP.

Il provvedimento avente ad oggetto l'analisi delle partecipazioni ed il piano di riassetto deve essere trasmesso alla struttura del MEF incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alla Corte dei conti - sezione di controllo.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo, deve essere approvata una relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti, che dovrà essere trasmessa ai medesimi soggetti di cui sopra.

In caso di mancata adozione degli atti, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Si applicano inoltre le norme sanzionatorie previste dall'articolo 24 tra le quali l'inibizione del socio pubblico all'esercizio di diritti sociali.

Provvedimenti adottati dal Comune di Treviso ai sensi del TUSP

Ai fini dell'analisi delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 TUSP, è opportuno riportare in sintesi i provvedimenti finora adottati dal Comune di Treviso ai sensi del TUSP.

1) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP

Il Consiglio comunale con provvedimento n. 37 del 29.9.2017 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, che è stata trasmessa alla struttura del MEF e alla Corte dei conti - sezione regionale di controllo, ai fini della verifica del puntuale adempimento degli obblighi.

2) Individuazione obiettivi ex art. 19 TUSP:

Con provvedimenti di Giunta comunale:

- n. 72 del 14.3.2018 ad oggetto “*Società in controllo pubblico - obiettivi in materia di spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 175/2016*” sono stati approvati, per il biennio 2018/2019:
 - le “Linee guida alle società in materia di spese di funzionamento”, individuando i principi cui le società in controllo pubblico del Comune (ACTT Servizi SpA, Miani Park srl, Treviso Mercati SpA) dovevano attenersi per il contenimento delle spese di funzionamento;
 - gli “Obiettivi specifici alle società in materia di spese di funzionamento”, sulla base di un'analisi dei costi di produzione delle società come risultanti dai bilanci dell'ultimo quinquennio e delle prospettive operative delle medesime, in un'ottica di efficienza ed economia di scala;
- n. 120 del 26.5.2020 ad oggetto “*Società in controllo pubblico - obiettivi in materia di spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 175/2016*” sono stati approvati per il biennio 2020/2021 per la società controllata ACTT Servizi SpA, che dall'1.1.2020 ha incorporato Miani Park S.r.l.:
 - le “Linee guida in materia di spese di funzionamento”, individuando i principi cui la società deve attenersi per il contenimento delle spese di funzionamento, compresa la spesa per il personale, le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi;
 - gli “Obiettivi specifici in materia di spese di funzionamento”, tenuto conto del settore in cui la società opera e degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con DCC n. 75/2019, in un'ottica di efficienza e di razionalizzazione della spesa.

Riguardo alla società Mobilità di Marca, è attualmente pendente un giudizio avanti al TAR Lazio promosso da ASSTRA - associazione datoriale delle imprese di trasporto - cui MOM ha aderito, volto ad ottenere l'annullamento dell'orientamento espresso dal MEF del 15.2.2018 circa la nozione di "società a controllo pubblico" (che ha fornito un'interpretazione della nozione di “società a controllo pubblico” tale da ricomprendere anche le società in cui il controllo fa capo a più Amministrazioni cumulativamente); il Comune si è costituito in qualità di controinteressato.

Con la succitata DGC 120/2020, la Giunta ha deliberato per Mobilità di Marca SpA, pur in attesa della definizione del contenzioso citato, di demandare al Sindaco o suo delegato di farsi promotore, presso le altre PP.AA. socie, affinché l'Assemblea dei soci di Mobilità di Marca SpA - in quanto organo collegiale che rappresenta tutti gli enti locali soci – provveda all'individuazione di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'art. 19, anche alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, del futuro assetto della società e del relativo piano di sviluppo.

Con nota prot. 67247 del 5.6.2020 il Sindaco ha chiesto a Mobilità di Marca di porre il suddetto argomento all'o.d.g. di una prossima assemblea dei soci, ed agli enti locali soci di condividere un confronto in sede assembleare.

La Società ha impugnato avanti al Tar Veneto la DGC 120/2020 ed il Comune con DGC n. 263 del 13.10.2020 ha deliberato di costituirsi in giudizio, dando mandato all'Avvocatura civica.

Riguardo alla società Farmacia Trevigiana S.p.A., trattandosi di società a partecipazione pubblica non di controllo, con la DGC n. 120/2020 succitata, ai sensi dell'art. 11 c. 16 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), la Giunta ha deliberato di proporre, pur in attesa dell'emanazione del decreto sugli indicatori dimensionali delle società di cui all'art. 11 c. 6 D. Lgs. 175/2016, la

convocazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2367 C.C. e dallo statuto della società, ponendo all'ordine del giorno le seguenti misure:

- rispetto del limite dei compensi massimi degli organi societari (intesi nella loro composizione complessiva, comprendente amministratori/sindaci nominati sia dal Comune che dal socio privato), dirigenti e dipendenti, come saranno definiti dal decreto in argomento;
- commisurazione della parte variabile della remunerazione ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nell'esercizio precedente e, in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la mancata corresponsione della parte variabile;
- divieto di corrispondere ai dirigenti "indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile".

È stata pertanto richiesta dal Comune, con nota prot. 67260 del 5.6.2020, la convocazione di un'Assemblea dei soci con l'ordine del giorno suindicato.

3) Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 TUSP

Il Consiglio comunale con provvedimenti:

- n. 42 del 10.12.2018 ha approvato l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 e il Piano di razionalizzazione 2018;
- n. 75 del 18.12.2019 ha approvato l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, la relazione sull'attuazione del Piano di riassetto 2018 con evidenziazione dei risultati conseguiti e il Piano di razionalizzazione 2019.

Tali provvedimenti sono stati trasmessi alla struttura del MEF e alla Corte dei conti - sezione regionale di controllo, ai fini della verifica del puntuale adempimento degli obblighi.

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE DAL COMUNE DI TREVISO AL 31.12.2019
AI SENSI DELL'ART. 20 TUSP**

Perimetro dell'analisi:

Le partecipazioni detenute dal Comune oggetto di analisi al 31.12.2019 sono le seguenti:

- n. 6 partecipazioni societarie dirette: **ACTT Servizi S.p.A, Treviso Mercati S.p.A. in liquidazione** (cancellata dal registro delle imprese il 27.7.2020), **Farmacia Trevigiana S.p.A., Mobilità di Marca S.p.A, Aertre S.p.A. e ATS S.r.l.** (società quotata in quanto ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati);
- n. 2 partecipazioni societarie indirette, detenute come segue: n. 1 per il tramite di ACTT Servizi SpA: **FAP Autoservizi S.p.A.**; n. 1 per il tramite di A.T.S. S.r.l.: **Viveracqua S.c.a r.l.**

Si precisa che Miani Park s.r.l. risulta cessata e cancellata dal registro delle imprese il 30.12.2019; la fusione per incorporazione in ACTT Servizi S.p.A. ha avuto effetto dal 1.1.2020.

Si riportano alcune definizioni del TUSP utili alla presente analisi:

- «**quotate**» le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, nonché alle società da esse controllate. In relazione al perimetro di analisi si tratta di:

- **ATS S.r.l.:** la società ha trasmesso parere legale (nota in atti prot. 129705 del 4.11.2016) ai sensi del quale la Società viene classificata quale società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Il procedimento di quotazione, iniziato nel novembre 2015 con atto di emissioni di obbligazioni (atto a rogito notarile assunto in data 27.11.2015, con iscrizione nel registro imprese in data 14.12.2015), si è concluso il 22.1.2016.

A fronte dell'orientamento del MEF del 22.6.2018 avente per oggetto la nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di società quotata di cui all'art. 2 TUSP, con nota del 3.4.2019 ATS S.r.l. - nel confermare di aver emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati - ha comunicato di aver promosso, unitamente ad altre società gestori del servizio idrico integrato, ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del predetto orientamento.

- **Viveracqua S.c.ar.l.:** la società, dal bilancio al 31.12.2018 e come comunicato da ATS S.r.l. con nota e-mail del 29.11.2019, risulta controllata da società che hanno emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.
- «**indiretta**» la partecipazione detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. In relazione al perimetro di analisi si tratta delle **partecipazioni detenute da ACTT Servizi S.p.A.** (controllata al 100%) e **ATS S.r.l.** in quanto società in house in controllo congiunto di PP.AA.

Nell'analisi non viene ricompresa la società partecipata indirettamente Contarina SpA, in quanto è detenuta per il tramite dell'Ente di governo del servizio rifiuti (Consiglio di bacino Priula) che la controlla al 100%, ente cui il Comune è associato.

Metodologia utilizzata:

Per ciascuna partecipazione diretta ed indiretta detenuta al 31.12.2019 è stata redatta una scheda contenente dati e informazioni sulla società.


In esito all'analisi, si è indicato se la partecipazione rientra o meno nel Piano di riassetto, le azioni di razionalizzazione e le modalità e tempi di attuazione.

È stato compilato il modello approvato dalla Corte dei conti con delibera n. 22/2018 “*Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.lgs. 175/2016*”, cui si rinvia per ogni informazione richiesta dalle disposizioni normative di cui agli artt. 4 e 20 TUSP.

La relazione sull’attuazione del Piano approvato con DCC n. 75/2019, di cui all’art. 20 comma 4 TUSP, evidenzia i risultati conseguiti nel 2020 e costituisce documento che viene sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio comunale.

Pertanto, i tre documenti sono complementari ai fini dell’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni.

Rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dal Comune di Treviso



Gruppo ACTT Servizi SpA

Analisi delle partecipazioni del Gruppo ACTT Servizi:

1) A.C.T.T. Servizi S.p.A.

Capitale sociale: € 2.856.245,00

Composizione:

si tratta di società interamente pubblica detenuta al 100% dal Comune di Treviso

Patrimonio netto al 31.12.2019 € 5.568.483,00

% di partecipazione al capitale sociale: 100,00%

Valore nominale della quota: € 2.856.245,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto: € 5.568.483,00

Oggetto sociale:

attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati da enti locali nelle forme di legge.

Rientra nell'oggetto la gestione del patrimonio immobiliare della società, in particolare le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi per il trasporto pubblico locale e non e, in genere, di assistenza ai mezzi ed al personale destinato al trasporto pubblico locale.

Attività svolta

La società gestisce il patrimonio immobiliare di proprietà, costituito attualmente da n. 2 strutture immobiliari destinate al servizio di TPL espletato da MOM SpA:

1. Uffici, direzione e parcheggio di Via Polveriera;
2. Biglietteria di P.le Duca d'Aosta.

La società, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Miani Park Srl in ACTT Servizi SpA, gestisce dal 1.1.2020 il parcheggio scambiatore Miani Park.

La società ha espletato in via residuale (fino a giugno 2019) un servizio di trasporto scolastico per un ente locale.

Informazioni

La Società ACTT Servizi SpA è stata costituita in data 29.12.2011 a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, con deliberazione n. 26 del 25.5.2011, del progetto di scissione parziale proporzionale della società ACTT SpA con la costituzione di una nuova società, progetto che prevedeva lo scorporo delle dotazioni patrimoniali e di servizi diversi dal trasporto pubblico locale, facendoli confluire in una nuova società.

Con il provvedimento suindicato è stato altresì espresso l'indirizzo che il mantenimento della società fosse subordinato al conseguimento, a partire dal 2° esercizio, di risultati economici positivi da reimpiegare nella collettività locale o comunque del pareggio di bilancio, indirizzo confermato anche con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 25.11.2015, con la quale sono state approvate modifiche statutarie.

La Società non ha propri dipendenti, ma impiega personale dipendente della società MOM SpA con la quale è stato stipulato un contratto di service. Si è inoltre avvalsa dell'opera di

lavoratori interinali a seguito stipula contratti di somministrazione di lavoro temporaneo con società fornitrici.

A seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Miani Park Srl, ACTT Servizi gestisce dal 1.1.2020 il parcheggio scambiatore multipiano Miani Park che è funzionale all'organizzazione del traffico veicolare e mira a soddisfare la domanda di sosta degli utenti in un'area poco distante dalla stazione ferroviaria e dal Tribunale. Si tratta di un'attività che ha le caratteristiche di servizio pubblico, rispondente ai bisogni della collettività locale.

Occorre anche considerare che il Comune di Treviso gestisce la sosta regolamentata a tariffa nel territorio comunale, il cui gettito assicura entrate significative all'Ente, e che la domanda di parcheggio del Miani è influenzata in maniera determinante dall'offerta complessiva di parcheggi nel territorio comunale. La gestione degli altri parcheggi comunali ha consentito al Comune rilevanti introiti negli ultimi anni. Di seguito si riportano le entrate incassate iva compresa:

- 2019 € 3.388.551,21
- 2018 € 3.456.437,06
- 2017 € 3.382.781,54

Con riferimento alla situazione economico-finanziaria relativa alla gestione del parcheggio:

- nei bilanci della società Miani Park srl, che ha gestito il parcheggio fino alla fusione, sono state registrate, dall'anno 2001, perdite di esercizio; le perdite sono dovute sostanzialmente a ricavi non adeguati a fronte dei costi di esercizio;
- la società ACTT Servizi SpA [e prima ACTT SpA] ha trasferito a Miani Park Srl le relative risorse in conto capitale;
- la società ha concluso nel 2018 un accordo con l'istituto bancario per la riduzione degli oneri finanziari.

Si informa che il Comune, al fine di rilanciare il parcheggio, ha approvato, con deliberazione consiliare n. 26 del 20.5.2019, una variante al Piano degli interventi che consentirà la realizzazione entro il parcheggio Miani di nuove attività/servizi anche di natura commerciale.

Tenuto conto che la società ACTT Servizi SpA:

- **al 31.12.2019 non espletava attività per il Comune (non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP), anche se si deve tener conto che gestiva e gestisce immobili destinati ad un servizio pubblico locale (TPL);**
- **dal 1.1.2020, a seguito della fusione per incorporazione di Miani Park srl, gestisce un parcheggio di proprietà comunale per il quale occorre proseguire con azioni volte alla sua valorizzazione;**
- **non ha propri dipendenti (art. 20 comma 2 lett. b);**
- **ha un fatturato medio nel triennio precedente non superiore a € 1.000.000 (art. 20 comma 2 lett. d);**

occorre confermare le misure di razionalizzazione in corso, secondo il percorso *infra* descritto.

1.a) FAP Autoservizi SpA

Capitale sociale:	€ 876.002,49
Composizione capitale sociale:	
ATVO SpA	67,21%
ACTT Servizi SpA	11,71%

Mobilità di Marca SpA	8,70%
Unigroup Srl	7,96%
Azienda Trasporti Verona Srl	4,42%
Patrimonio netto al 31.12.2019	€ 1.343.440,00

Oggetto sociale

gestione dei servizi di trasporto o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità.

Attività espletate

La Società svolge attività di gestione di servizi di trasporto effettuati principalmente con ATVO in dipendenza di contratto di subconcessione di servizi minimi di trasporto pubblico locale e di noleggio autobus; servizi di linea commerciali e scolastici.

Attività espletate per il Comune

Nessuna

Informazioni

L'Assemblea di ACTT Servizi nella seduta del 20.5.2019 ha conferito all'Amministratore Unico i poteri necessari alla vendita della quota detenuta nella società FAP Autoservizi S.p.A., ad oggi ancora detenuta da ACTT servizi.

L'Amministratore Unico ha dato avvio in data 20.11.2019 alla vendita della partecipazione, mediante invito agli altri soci a presentare manifestazione di interesse all'acquisto entro il 31.12.2019.

Nella "Nota di aggiornamento Gruppo ACTT Servizi" in atti prot. 61785 del 22.5.2020, l'A.U. ha comunicato che *"l'invito è rimasto ad oggi privo di riscontro. Si evidenzia che la sopraggiunta emergenza sanitaria da epidemia di Covid-19 ed i connessi provvedimenti di contenimento dell'epidemia stessa, hanno particolarmente interessato l'attività della società FAP Autoservizi Spa, concentrata sui servizi di trasporto turistico. Gli effetti economici sui bilanci della società e gli eventuali riflessi sul valore della quota detenuta da ACTT Servizi Spa saranno oggetto di valutazione con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria ed il conseguente livello dei servizi erogati"*.

Tenuto conto che la società:

- **non espleta attività per il Comune (non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP);**
- **svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altra società partecipate (Mom SpA) (art. 20 comma 2 lett. c);**

tenuto conto altresì dell'emergenza sanitaria in corso e dello slittamento dei tempi della procedura di dismissione,

occorre confermare le misure di razionalizzazione in corso, stimando la nuova data di conclusione della dismissione entro il 30.6.2021.

Piano di riassetto del Gruppo ACTT Servizi:

Si premette che è stata deliberata, in data 23.10.2019, la fusione per incorporazione di Miani Park S.r.l. in ACTT Servizi SpA, con effetto dall'1.1.2020.

Tenuto conto:

- di quanto relazionato dall'Amministratore Unico, come richiesto con DCC 75/2019;
- della sopravvenuta emergenza sanitaria con le notevoli ripercussioni sul piano economico, con conseguente indisponibilità degli operatori economici di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali in un arco temporale di breve termine, quali, nel caso specifico, locazione di beni immobili e sviluppo di progetti commerciali specifici nello stabile del Miani;
- di una valutazione del beneficio economico/finanziario derivante da un'operazione di valorizzazione degli immobili di proprietà della società che, nella situazione contingente, si traduce anche nella necessità di un arco temporale di svolgimento di più ampio respiro;
- del mutuo contratto dall'allora società Miani Park per la costruzione del parcheggio;

si esprime l'indirizzo ad ACTT Servizi:

- 1. proseguire nell'attività di ricerca di eventuali soggetti interessati all'implementazione di nuove attività/servizi anche di natura commerciale nella struttura del parcheggio Miani, a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20.5.2019 (variante al piano degli interventi) e, qualora tale ricerca abbia esito positivo, di presentare il piano di valorizzazione del parcheggio al Comune di Treviso;**
- 2. perseguire la piena valorizzazione dei beni di proprietà della società;**
- 3. in esito alle operazioni di cui sopra, estinguere la posizione debitoria relativa al mutuo contratto per la costruzione del parcheggio Miani;**
- 4. infine, procedere alla liquidazione della società.**

La complessità dell'operazione succitata nel contesto attuale, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, richiede un orizzonte temporale aggiornato al 30.06.2022, termine entro il quale la società dovrà essere liquidata.

Pertanto, si conferma la liquidazione della Società entro la nuova data stimata del 30.06.2022.

La valutazione dei "risparmi" è rinviata all'acquisizione dei dati come sopra delineato.

Stante gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali dell'operazione complessiva di razionalizzazione, si richiede altresì alla società di **relazionare per "stati di avanzamento"** (entro il 31.5.2021 ed entro il 15.10.2021).

FAP Autoservizi SpA: si conferma l'indirizzo già espresso ad ACTT Servizi SpA affinché porti a termine la dismissione della partecipazione, stimando la conclusione della procedura entro il nuovo termine del 30.06.2021.

Il "risparmio" indiretto per il Comune per la dismissione della partecipazione viene quantificato in base al valore della quota detenuta da ACTT Servizi rapportata al Patrimonio netto al 31.12.2019: € 157.316,82.

2) Treviso Mercati SpA (in liquidazione dal 30.5.2018; cancellata dal registro delle imprese il 27.7.2020)

Treviso Mercati SpA risulta cancellata dal registro delle imprese il 27.7.2020; in data 26.6.2020 si è tenuta l'Assemblea dei soci avente all'o.d.g. la presentazione del bilancio finale di liquidazione al 31.5.2020 e il piano di riparto finale.

Capitale sociale al 31.12.2019 € 276.000,00

Composizione:

Comune di Treviso 37,68%

CCIAA di Treviso 17,07%

Consorzio Operatori Mercato Ortofrutticolo 30,72%

Coop. Agricola Produttori Ortofrutticoli 10,29%

Stiore S.C.R.L. 3,08%

Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti 1,16%

si tratta di società mista pubblico-privata, controllata da enti pubblici Comune e CCIAA.

Patrimonio netto al 31.12.2019: € 338.697,00

% di partecipazione al capitale sociale: 37,68%

Valore nominale della quota al 31.12.2019 € 104.000,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto al 31.12.2019: € 127.621,03

Oggetto sociale:

gestione dei mercati all'ingrosso, come definiti dall'art. 1 della L.R. Veneto 30.3.1979 n. 20, nonché la conservazione e lavorazione dei prodotti oggetto dell'attività del mercato e prodotti complementari per conto terzi.

Attività svolte per il Comune:

La Società ha gestito in concessione il mercato ortofrutticolo all'ingrosso fino al 28.6.2018. A seguito gara ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti (finanza di progetto ad iniziativa privata), la gestione del mercato ortofrutticolo, dal 29.6.2018 è stata affidata per 30 anni al nuovo concessionario C.O.M. TREVISO S.r.l. con sede in Treviso.

L'Assemblea straordinaria dei soci di Treviso Mercati S.p.A., nella seduta del 30.5.2018, ha pertanto deliberato di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione, e di nominare liquidatore il Presidente della società.

Informazioni:

In data 26.6.2020 si è tenuta l'Assemblea dei soci avente all'o.d.g. la presentazione del bilancio finale di liquidazione al 31.5.2020 e il piano di riparto finale; il patrimonio netto finale da ripartire è risultato pari ad € 344.722,00 ed il Comune di Treviso ha incassato la somma di € 129.895,00.

La società è stata cancellata dal registro delle imprese il 27.7.2020

Piano di riassetto:

Nessuna azione. La società è stata cancellata dal registro delle imprese.

3) Farmacia Trevigiana SpA

Capitale sociale: € 767.900,00

Composizione:

- Comune di Treviso 20%
- Kinea Srl 80%

Si tratta di società mista pubblico-privata, non di controllo del Comune di Treviso

Patrimonio netto al 31.12.2019: € 1.854.927,00

% di partecipazione al capitale sociale: 20,00%

Valore nominale della quota: € 153.600,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto: € 370.985,40

Oggetto sociale

erogazione di servizi nel campo della salute, del benessere e della distribuzione di prodotti chimico farmaceutici, similari e complementari, ecc.

Attività svolte per il Comune

Gestione delle farmacie comunali e di un dispensario farmaceutico, ai sensi della convenzione per l'affidamento del servizio farmaceutico (stipulata il 18.4.2000 prot. 26953, integrata con atto prot. 72670 in data 14.9.2005), in base alla quale la società gestisce, per la durata di 60 anni a partire dall'1.1.2000:

1. Farmacia "San Giuseppe"
2. Farmacia "San Liberale"
3. Farmacia "Luzzatti"
4. Farmacia "Eden Stiore"
5. Farmacia "San Antonino"
6. Farmacia "San Lazzaro"
7. Farmacia "Marconi".

La società gestisce inoltre, ai sensi del contratto stipulato con il Comune in data 15.3.2019 a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica, farmacia comunale SS. Quaranta sita in Borgo Cavour, in regime di concessione per la durata di anni 30. Il contratto ha ad oggetto la gestione del servizio, la concessione dei locali, l'esecuzione di lavori strumentali di ristrutturazione nonché la fornitura dell'arredo funzionale al servizio.

Informazioni

La Società è stata costituita in data 14.12.1999 mediante trasformazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali, costituitasi in data 1.7.1997.

A seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, il Comune ha ceduto ad un socio privato, con contratti rispettivamente in data 24.12.2002 e 19.5.2006, la quota complessiva dell'80%.

Il servizio farmaceutico è disciplinato dalla L. 2 aprile 1968 n. 475, ed è stato classificato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile quale modalità gestoria "in nome e per conto" del servizio sanitario nazionale e quindi "esercizio diretto di un servizio pubblico", sia quale servizio pubblico locale.

Riconducibilità della società all'art. 4, comma 1 D.lgs. 175/2016 (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):

La società, in quanto concessionaria del servizio di gestione delle farmacie comunali, svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, tanto nel caso in cui il servizio di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico locale tanto nel caso in cui esso sia da collocarsi come modalità gestoria "in nome e per conto" del servizio sanitario nazionale.

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, D.lgs. 175/2016:

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio di interesse generale.

Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D.lgs. 175/2016:

- a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 per quanto sopra esposto;
- b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
- c. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a € 1.000.000;
- e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni;
- f. non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento; si rinvia alla DGC n. 120/2020 citata in premessa;
- g. non vi è necessità di aggregazione con altre società cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.

Piano di riassetto:

non rientra in quanto non vi sono azioni di razionalizzazione da intraprendere.

4) Mobilità di Marca SpA

Capitale sociale: € 23.269.459,00

Composizione:

– Provincia di Treviso	49,82%
– Comune di Treviso	14,24%
– Comune di Castelfranco Veneto	3,94%
– Comune di Vittorio Veneto	2,82%
– ATAP SpA	14,95%
– altri soci	14,17%

Si tratta di società mista pubblico-privata, non di controllo del Comune di Treviso.

Circa la riconducibilità della società tra quelle in "controllo pubblico" di cui all'art. 2 del TUSP, si informa che è attualmente pendente un giudizio avanti al TAR Lazio promosso da ASSTRA - associazione datoriale delle imprese di trasporto - cui MOM ha aderito, volto ad ottenere l'annullamento dell'orientamento espresso dal MEF del 15.2.2018 circa la nozione di "società a controllo pubblico" (che ha fornito un'interpretazione della nozione di "società a controllo pubblico" tale da ricomprendere anche le società in cui il controllo fa capo a più Amministrazioni cumulativamente); il Comune si è costituito in qualità di controinteressato.

Con DGC n. 120/2020, la Giunta ha deliberato per Mobilità di Marca SpA, pur in attesa della definizione del contenzioso citato, di demandare al Sindaco o suo delegato di farsi promotore, presso le altre PP.AA. socie, affinché l'Assemblea dei soci di Mobilità di Marca SpA - in quanto organo collegiale che rappresenta tutti gli enti locali soci - provveda all'individuazione di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'art. 19, anche alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, del futuro assetto della società e del relativo piano di sviluppo.

Con nota prot. 67247 del 5.6.2020 il Sindaco ha chiesto a Mobilità di Marca di porre il suddetto argomento all'o.d.g. di una prossima assemblea dei soci, ed agli enti locali soci di condividere un confronto in sede assembleare.

La Società ha impugnato avanti al Tar Veneto la DGC 120/2020 ed il Comune con DGC n. 263 del 13.10.2020 ha deliberato di costituirsi in giudizio, dando mandato all'Avvocatura civica.

Patrimonio netto al 31.12.2019: € 30.550.755,00

% di partecipazione al capitale sociale: 14,24%

Valore nominale della quota: € 3.314.380,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto: € 4.350.427,51

Oggetto sociale

oggetto principale è l'esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie.

Attività svolte per il Comune:

Trasporto pubblico locale urbano

Trasporto scolastico

Informazioni

La società si è costituita a seguito del conferimento da parte di alcuni Enti locali e di ATAP SpA e ATVO SpA delle partecipazioni detenute nelle rispettive aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale (ACTT SpA, Società Autoservizi La Marca Trevigiana SpA, CTM SpA, ATM SpA).

In seguito alla fusione per incorporazione delle quattro aziende di trasporto pubblico locale, deliberata dall'assemblea straordinaria del 13.9.2013, la Società è subentrata dall'1.1.2014 nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle predette aziende, risultando pertanto affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia.

Trasporto pubblico locale:

Il trasporto pubblico locale è servizio disciplinato dal D.lgs. 19.11.1997 n. 422, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali le funzioni e i compiti in materia, e dalla L.R. Veneto 30.10.1998 n. 25, avente ad oggetto la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.

Esso rientra nei servizi pubblici di interesse generale di ambito locale, che l'art. 14 comma 27 lett. b) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale.

È qualificato come servizio di interesse economico generale dall'art. 2 lett. a) Regolamento CE n. 1370 del 23.10.2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto.

È altresì un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, al quale si applicano le disposizioni dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, che dispone che le Regioni ne organizzino lo svolgimento definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di dimensione di norma non inferiore a quella del territorio provinciale), tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. I predetti enti esercitano le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

L'Ente di governo del bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico locale di Treviso denominato "Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" è stato costituito con convenzione ex art.30 TUEL stipulata in data 8.9.2014, e la Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 1915 del 28.10.2014 ne ha effettuato il riconoscimento.

L'Ente di governo, nella Relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, ha ritenuto che la proposta di affidamento della gestione più adatta per il bacino della provincia di Treviso sia la procedura avente ad oggetto "*l'acquisizione della qualità di socio di MOM SpA e l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale alla medesima MOM SpA*".

L'Ente di governo ha indetto una procedura di gara per l'individuazione di un nuovo socio di MOM S.p.A. con specifici compiti operativi a cui attribuire il 30% del capitale sociale, ed affidamento in concessione a MOM S.p.A. di servizi di TPL urbani ed extraurbani nel bacino della provincia di Treviso. In esito alla gara, il cui termine è scaduto a gennaio 2020, non sono pervenute offerte (determinazione dirigenziale provinciale n. 173 del 17.2.2020).

Trasporto scolastico:

La società MOM S.p.A. si è aggiudicata, singolarmente o in Raggruppamento temporaneo di Imprese, la gara - suddivisa in lotti - bandita dalla Stazione Unica Appaltante del Comune di Treviso, per il servizio di trasporto scolastico, per gli anni scolastici 2018/2019,

2019/2020 e 2020/2021, dei seguenti Comuni: Treviso, S. Biagio di Callalta, Preganziol, Ponzano Veneto, Monastier di Treviso, Casier, Villorba.

In particolare, l'appalto per il Comune di Treviso è stato aggiudicato con determinazione n. 1401 del 9.8.2018.

Si tratta di servizio che rientra nell'organizzazione e gestione dei servizi scolastici, che l'art. 14 comma 27 lett. h) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale.

La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di stato Sez. VI, 22.11.2004 n. 7636 e Sez. V, 2.8.2010, n. 5100) lo ha classificato quale servizio pubblico locale di cui all'art. 112 TUEL, attese le finalità sociali che lo caratterizzano.

La Corte dei conti sezione Autonomie, con deliberazione n. 25/2019, ha ricondotto il trasporto scolastico ad un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito.

Riconducibilità della società all'art. 4, comma 1 D.lgs. 175/2016 (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):

La società svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, in quanto è concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, espressamente qualificato quale servizio pubblico di interesse generale di ambito locale, ai sensi della normativa citata al paragrafo "trasporto pubblico locale".

Riguardo al servizio di trasporto scolastico, si tratta di servizio pubblico locale di cui all'art. 112 TUEL, attese le finalità sociali che lo caratterizzano.

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, D.lgs. 175/2016:

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio di interesse generale

Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D.lgs. 175/2016:

- a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 per quanto sopra esposto;
- b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
- c. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a € 1.000.000;
- e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati positivi in 4 degli ultimi 5 esercizi (2018-2017-2016-2015);
- f. costi di funzionamento: si richiamano le deliberazioni di Giunta comunale sopracitate:
 - n. 72 del 14.3.2018 con la quale è stata demandata all'Assemblea dei soci di MOM la qualificazione giuridica della società e, conseguentemente, l'individuazione in esito a detta qualificazione degli eventuali obiettivi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 19 TUSP;
 - n. 120 del 26.5.2020 con la quale si è stabilito di demandare al Sindaco o suo delegato di farsi promotore, presso le altre PP.AA. socie, affinché l'Assemblea dei soci di Mobilità di Marca SpA - in quanto organo collegiale che rappresenta tutti gli enti locali soci - provveda all'individuazione di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'art. 19, anche alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, del futuro assetto della società e del relativo

piano di sviluppo”;

Si ricorda che MOM è la società risultante dall'operazione di aggregazione delle aziende affidatarie del servizio di TPL nella provincia di Treviso, che ha determinato un risparmio dei costi sostenuti per gli organi di amministrazione e di controllo di ciascuna delle società preesistenti;

- g. non vi è necessità di aggregazione con altre società cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.

Piano di riassetto:

non rientra in quanto non vi sono azioni di razionalizzazione da intraprendere (si rinvia a quanto deliberato, da ultimo, con D.G.C. n. 120/2020 e al punto f di cui sopra).

5) ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA "ATS SRL"

Capitale sociale:	€ 2.792.631,00
Composizione: società interamente pubblica partecipata da Comuni appartenenti all'ambito Veneto Orientale.	
Si tratta di "società in house providing"	
La società è classificata "quotata" in quanto società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.	
Patrimonio netto al 31.12.2019:	€ 46.236.051,00
% di partecipazione al capitale sociale:	8,82 %
Valore nominale della quota:	€ 246.250,00
Valore della quota rapportata al patrimonio netto:	€ 4.078.019,70

Oggetto sociale

esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994 n. 36 e s.m.i.

Attività espletate per il Comune

Gestione del servizio idrico integrato (*in house providing*)

Informazioni

Il servizio idrico integrato ai sensi del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Si tratta di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, al quale si applicano le disposizioni dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, che dispone che le Regioni ne organizzino lo svolgimento definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di dimensione di norma non inferiore a quella del territorio provinciale), tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. I predetti enti esercitano le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

Con convenzione stipulata il 3.2.2010 l'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "Veneto orientale" ha affidato alla società, *in house providing*, fino al 31.12.2038, il servizio idrico integrato.

Successivamente, riguardo all'Ente di governo dell'ambito del servizio idrico integrato, con provvedimento consiliare n. 46 del 26.9.2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. Veneto 27.4.2012 n. 17, e in data 29.5.2013 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra gli enti locali partecipanti. E' stato pertanto costituito il Consiglio di bacino Veneto Orientale, avente personalità giuridica di diritto pubblico.

Con delibera n. 11 del 28.6.2016 il Consiglio di Veneto Orientale ha approvato l'atto di adeguamento della convenzione stipulata in data 3.2.2010 con la società di gestione del servizio idrico integrato Alto Trevigiano Servizi Srl, al fine di renderla conforme alle

disposizioni, laddove compatibili, della convenzione tipo approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico (AEEGSI) con deliberazione n. 656/2015/R/IDR. Nel provvedimento si è dato atto della conformità alla normativa pro tempore vigente dell'affidamento "*in house providing*" della gestione del servizio ad ATS Srl.

In data 29.7.2017 la società ATS Srl si è fusa, incorporandole, con le società Servizi Integrati Acqua Srl e Schievenin Alto Trevigiano Srl: l'operazione è stata iscritta in Camera di Commercio il 4.8.2017. A seguito della fusione, la partecipazione del Comune è scesa dal 9,85% all'8,82%.

La società ha trasmesso parere legale (nota in atti prot. 129705 del 4.11.2016) ai sensi del quale la Società viene classificata quale società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Il procedimento di quotazione, iniziato nel novembre 2015 con atto di emissioni di obbligazioni (atto a rogito notarile assunto in data 27.11.2015, con iscrizione nel registro imprese in data 14.12.2015), si è concluso il 22.1.2016.

A fronte dell'orientamento del MEF del 22.6.2018 avente per oggetto la nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di società quotata di cui all'art. 2 TUSP, con nota del 3.4.2019 ATS – nel confermare di aver emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati - ha comunicato di aver promosso, unitamente ad altre società gestori del servizio idrico integrato, ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del predetto orientamento.

Riconducibilità della società all'art. 4, comma 1 D.lgs. 175/2016 (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):

L'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto è concessionaria del servizio idrico integrato, che ai sensi del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La società ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, D.lgs. 175/2016:

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio di interesse generale

Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D.lgs. 175/2016:

- a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 per quanto sopra esposto;
- b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
- c. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a 1.000.000 euro;
- e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni;
- f. non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento.

Si ricorda che con Verbale di assemblea del 26.6.2017 è stato approvato il progetto di fusione tra ATS Srl, e le Società Schievenin Alto Trevigiano Srl e Servizi

Integrati Acqua Srl; dalla documentazione acquisita risulta che *“dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni; semplificazione della struttura e razionalizzazione delle risorse; maggiore patrimonializzazione in capo all'incorporante (ATS Srl) quale soggetto gestore del servizio idrico integrato con conseguente miglioramento del rating creditizio”*;

- g. non vi sono necessità di aggregazione con altre società, cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.

Piano di riassetto:

non rientra in quanto non vi sono azioni di razionalizzazione da intraprendere

5.a) VIVERACQUA S.C.AR.L. (indiretta)	
Capitale sociale:	€ 105.134,00
Composizione:	
Veritas SpA	17,90%
Acque Veronesi scarl	17,39%
Etra SpA	12,34%
Viacqua SpA	12,05%
Acquevenete SpA	11,84%
Alto Trevigiano Servizi Srl	10,66%
Piave Servizi Srl	7,28%
Bim Gestione Servizi Pubblici SpA	4,82%
Azienda Gardesana Servizi SpA	2,09%
Acque del Chiampo SpA	2,03%
Acque del Basso Livenza SpA	1,35%
Medio Chiampo SpA	0,24%
<p>Dal bilancio al 31.12.2018 e come comunicato da ATS S.r.l. con nota e-mail del 29.11.2019, risulta che la società è controllata da società che hanno emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.</p>	
Patrimonio netto al 31.12.2019:	€ 238.387,00
% di partecipazione <u>indiretta</u> del Comune:	0,94%
<p>Oggetto sociale istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.</p> <p>La società non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata, il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.</p>	
<p>Attività espletate per il Comune Nessuna, ma espleta servizi di committenza per le società del servizio idrico integrato tra le quali ATS S.r.l.</p>	
<p>Informazioni A.T.S. S.r.l. con nota in atti prot. 164353 del 4.11.2019 ha informato che la società Viveracqua s.c.a r.l. sta provvedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ad acquistare in maniera congiunta beni e servizi, su incarico dei soci, con lo scopo di perseguire economie di scala. I benefici delle procedure centralizzate di acquisto</i> 	

si concretizzano nel contenimento dei costi di acquisto e diminuzione degli oneri di gestione delle procedure (particolarmente significativo negli acquisti pubblici);

- *a ricercare soluzioni comuni per finanziare gli investimenti necessari a migliorare e potenziare tutti gli impianti l'acquedotto, la fognatura e la depurazione. La prima operazione riguardante Alto Trevigiano Servizi è stata l'emissione degli Hydrobond per un totale di 30 milioni di euro, permettendo quindi la realizzazione di investimenti di pari importo.*

Circa quest'ultimo punto, per il tramite di Viveracqua, incaricata di organizzare e strutturare l'Operazione, è in corso la nuova Operazione *Hydrobond3*, approvata in assemblea ATS il 2.10.2020.

Dal bilancio al 31.12.2018 e come comunicato da ATS S.r.l. con nota e-mail del 29.11.2019, risulta che i vantaggi economici consistono prevalentemente in risparmi indotti per i soci e la messa a fattor comune di determinate fasi di impresa degli stessi consente maggiore efficacia nella loro capacità operativa.

Riconducibilità della società all'art. 4, comma 1 D.lgs. 175/2016 (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):

L'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto espleta, mediante lo strumento consortile, servizi strumentali all'attività esercitata da ATS in qualità di concessionaria del servizio idrico integrato.

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, D.lgs. 175/2016:

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. e): espleta servizi di committenza.

Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D.lgs. 175/2016:

- la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 per quanto sopra esposto;
- ha un numero di dipendenti (n.2) inferiore al numero di amministratori (n.3); tuttavia occorre considerare la natura della società (consortile), che per la sua attività essa si avvale di personale in distacco da alcune società socie e che gli amministratori non percepiscono compensi;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ha un fatturato medio nel triennio precedente inferiore a 1.000.000 euro, tuttavia occorre tener conto della natura della società (consortile) e dell'attività espletata;
- presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni;
- non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento (si precisa che la società si avvale anche di personale in distacco da società socie e che gli amministratori non percepiscono compensi).
- non vi sono necessità di aggregazione con altre società, cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.

Piano di riassetto:

non rientra in quanto non vi sono azioni di razionalizzazione da intraprendere,

6) Aeroporto di Treviso SpA in breve Aertre SpA	
Capitale sociale al 31.12.2019:	€ 13.119.840,00
Composizione:	
1) Save SpA	80,00%
2) Provincia di Treviso	0,755%
3) CCIAA di Treviso	4,879%
4) Comune di Treviso	2,629%
5) Veneto Sviluppo SpA	10,00%
6) Fondazione Cassamarca	1,737%
si tratta di una società mista pubblico privata, il cui capitale sociale è detenuto per l'80% da Save SpA, e per il 20% da Enti pubblici e privati.	
Patrimonio netto al 31.12.2019:	€ 18.216.704,00
% di partecipazione al capitale sociale:	2,629%
Valore nominale della quota:	€ 344.920,00
Valore della quota rapportata al patrimonio netto:	€ 478.917,15
<p>Oggetto sociale oggetto principale la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.</p> <p>Attività espletate Gestione aeroporto di Treviso</p> <p>Attività svolta per il Comune Nessuna</p> <p>Informazioni Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, <i>"La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri. Ai sensi dell'art. 2449 Codice civile i soci pubblici - finché il Comune deterrà una partecipazione al capitale sociale non inferiore al 2,5% - hanno complessivamente diritto alla nomina di quattro consiglieri, di cui uno su designazione della Camera di Commercio di Treviso... (omissis)... Fra i Consiglieri nominati dai soci pubblici andrà prescelto, sino a che il Comune di Treviso mantenga il 2,5% del capitale della società, l'amministratore che ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ... (omissis)".</i> Con decreto 153 del 16.4.2013 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stata approvata la convenzione n. 13/2010 sottoscritta tra Enac ed Aertre il 14.10.2010 per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Treviso d Aertre, per la durata di 40 anni decorrente dal 16.4.2013. La concessione prevede la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali comprensivi dei beni demaniali dell'aeroporto Canova. In ordine alla partecipazione suddetta, sono stati adottati diversi atti volti alla sua</p>	

dismissione:

- con deliberazione n. 92 del 22.12.2014, il Consiglio Comunale ha autorizzato la cessione della partecipazione nella società Aertre SpA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 27 e ss. L. 244/2007 e art. 1, comma 569 della L. 147/2013; essa è stata deliberata tenuto anche conto delle indicazioni della Corte dei conti - sezione regionale di controllo e della necessità di adottare misure correttive; tra le motivazioni a supporto della decisione, la quota di minoranza che non consentiva di influire sulle decisioni societarie;
 - con atto prot. 28520 dell'11.3.2015, il Sindaco ha adottato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (art.1 commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014), confermando la cessione della partecipazione, indicandone modalità, tempi di attuazione e risparmi previsti;
 - è stata acquisita una perizia giurata di stima della società alla data del 31.7.2015, redatta da un esperto, che ha determinato il valore della quota del Comune in € 355.405,57;
 - sono state espletate due aste pubbliche per l'alienazione della quota, andate deserte, e si è proceduto ad effettuare la richiesta ai soci di Aertre di comunicare l'eventuale interesse all'acquisto, con esito negativo;
 - il Sindaco ha chiesto pertanto la convocazione dell'Assemblea dei Soci (nota prot. 148636 del 29.12.2015), ponendo all'ordine del giorno la richiesta di liquidazione della quota, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter 2° comma C.C.;
 - con deliberazione adottata in data 16.05.2016 (verbale rep. n. 109.318 del Notaio Candiani di Venezia), l'Assemblea ha respinto le richieste, formulate dai soci Comune di Treviso e CCIAA di Treviso-Belluno, di liquidazione delle quote pari, rispettivamente, al 2,629% e al 4,88% del capitale sociale;
 - è stata quindi avviata nei confronti di Aertre un'azione legale congiunta con la CCIAA volta all'impugnazione della citata deliberazione assembleare nonché ad ottenere la liquidazione delle azioni detenute;
 - con deliberazioni di ricognizione straordinaria e ordinaria, rispettivamente n. 37/2017 e n. 42/2018, il Consiglio comunale ha confermato la dismissione della quota; con quest'ultima, tenuto conto del contenzioso, ha deliberato:
 - *in caso di esito favorevole del contenzioso per il Comune, l'Amministrazione potrà proseguire nella dismissione;*
 - *in caso di esito sfavorevole del contenzioso per il Comune, l'Amministrazione potrà effettuare una nuova valutazione della partecipazione con adozione di eventuali diverse misure, tenendo conto - in ogni caso - delle motivazioni della sentenza.*
- La data per la conclusione della procedura di dismissione era stata stimata entro il 31.12.2019, alla luce del protrarsi del contenzioso.
- con sentenza n. 1625/2019 pubbl. il 18.7.2019, il Tribunale ordinario di Venezia – sezione specializzata in materia di imprese:
 - *ha accertato la nullità della deliberazione assembleare della società Aertre SpA del 16.5.2016;*
 - *ha accertato l'intervenuta cessazione delle partecipazioni societarie di Comune di Treviso e Camera di Commercio di Treviso e Belluno in Aertre SpA;*
 - *ha rigettato le altre domande proposte da parte attrice;*
 - *ha compensato in ragione di ¼ le spese di lite;*
 - *ha condannato Aertre SpA a rifondere in favore di parte attrice la residua quota di ¾ delle spese di lite (che si liquida in € 8.000 per compensi professionali, oltre*

spese generali al 15% e accessori di legge.

Il Tribunale ha invece respinto la domanda volta ad ottenere la determinazione del valore della quota e la conseguente domanda di condanna: *“In argomento, deve rilevarsi che il procedimento di cui all’art. 2437-ter, oggi espressamente richiamato dall’art. 24 del D.lgs. 175/2016, prevede espressamente, al comma secondo, che il valore della quota sia determinato dagli amministratori, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla norma stessa. Solo in caso di contestazione su tale valore è prevista la possibilità di chiedere la determinazione da parte di un esperto stimatore, nominato dal Tribunale, sindacabile solo ai sensi dell’art. 1349 cod. civ. Spetta quindi alla società convenuta sottoporre alle socie che abbiano dismesso le proprie quote una proposta di liquidazione secondo i parametri dettati dalla legge, salvo il diritto delle socie, in caso di contestazione, di attivare il procedimento summenzionato, disciplinato dall’art. 2437-ter, comma 6.”*

- con nota prot. 165775 del 6.11.2019 è stato chiesto ad Aertre di determinare il valore di liquidazione della quota del Comune secondo i parametri dettati dalla legge;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 18.12.2019 di ricognizione delle partecipate, la partecipazione in Aertre è stata ricompresa nel Piano di riassetto solo per la rideterminazione della data di conclusione della procedura di liquidazione della quota, stimata al 30.6.2020;
- successivamente al deposito della decisione de qua, e dopo che l’Amministrazione comunale - sulla base degli effetti della ricordata sentenza - aveva chiesto la determinazione del valore della propria quota (operazione finalizzata alla successiva liquidazione della stessa), Aertre S.p.A. ha invitato l’Ente a rimeditare la propria volontà di abbandonare la compagine sociale, proponendo l’affidamento – ad un rappresentante dell’Amministrazione comunale nel CdA - di una specifica delega in materia di viabilità esterna all’aeroporto;
- l’Amministrazione Comunale, sulla base di tale proposta, ha avviato un procedimento volto a verificare la permanenza della partecipazione del Comune in Aertre, in particolare:
 - è stato acquisito con nota prot. 140719 del 26.10.2020 un parere dell’Avvocatura civica sul punto (come stabilito nella seduta di Giunta del 22.9.2020);
 - in esito al parere legale espresso dall’Avvocatura civica, la Giunta Comunale nella seduta del 27.10.2020 ha ritenuto di acquisire parere legale specialistico da parte di un professionista esterno;
 - con determinazione dirigenziale n. 1971 del 17.11.2020 è stato pertanto conferito un incarico all’Avv. Giuliano Pavan, che oltre ad avere conoscenza specifica in materia di diritto commerciale e societario ha conoscenza di tutti gli aspetti specifici della vicenda giudiziaria che ha ad oggetto la partecipazione del Comune in Aertre;
 - in data 04.12.2020 con nota prot. 163750 è stato acquisito il suddetto parere legale, dal quale risulta che, secondo autorevole dottrina, l’effettiva cessazione dalla qualità di socio non interviene fino al momento in cui non sia avvenuta la liquidazione della relativa quota, in esito alla procedura di cui all’art. 2437 quater del codice civile, risultando nel contempo preminente l’interesse del socio a mantenere i suoi diritti partecipativi quantomeno a tutela dei propri interessi patrimoniali; detta dottrina è confermata anche dall’orientamento della Corte di Cassazione la quale ha sostenuto che, anche nei casi in cui il legislatore delinea ipotesi di cessazione automatica della partecipazione, questa non opera definitivamente se non ad avvenuta liquidazione della quota al socio, fattispecie questa che non si è verificata relativamente ai rapporti tra AerTre e il Comune di Treviso.

L'Amministrazione comunale, sulla base della proposta di Aertre che consente un maggior peso del Comune all'interno del Consiglio di Amministrazione, del suddetto parere legale, delle linee programmatiche di mandato approvate con DCC n. 35 del 10.10.2018 e successivi aggiornamenti, dei risultati positivi di gestione conseguiti dalla società in 4 esercizi nell'ultimo quinquennio,

nell'esercizio della sua funzione di indirizzo politico-strategico, intende rimeditare la volontà che ha condotto al giudizio concluso con la citata sentenza ed effettuare una nuova valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla partecipazione in Aertre, per la quale si rinvia alla proposta deliberativa di approvazione dell'analisi delle partecipazioni e del nuovo Piano di riassetto 2020; dalla proposta deliberativa in estrema sintesi emerge che:

L'Amministrazione comunale ritiene che la partecipazione in Aertre consenta di valorizzare le attività volte alla promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, alla promozione e alla valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale, e che pertanto la Società - che espleta un servizio di interesse generale - svolga attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali.

Pertanto, l'Amministrazione intende rinunciare agli effetti della citata sentenza, mantenendo la partecipazione.

Riconducibilità della società all'art. 4, comma 1 D.lgs. 175/2016 (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):

la società svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, in quanto è concessionaria del servizio aeroportuale che è un servizio pubblico di interesse generale e per le ulteriori motivazioni risultanti dalla proposta deliberativa cui si rinvia.

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, D.lgs. 175/2016:

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio di interesse generale.

Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D.lgs. 175/2016:

- a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 per quanto sopra esposto;
- b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
- c. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a € 1.000.000;
- e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati positivi in 4 degli ultimi 5 esercizi (2019-2018-2017-2016);
- f. non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento;
- g. non vi è necessità di aggregazione con altre società cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.

Piano di riassetto:

Per quanto sopra indicato, la partecipazione viene mantenuta; essa pertanto non rientra nel Piano di riassetto, in quanto non vi sono azioni di razionalizzazione da intraprendere.